

La Corte di giustizia di primo grado di Reggio Emilia sull'efficientamento energetico

Agevolazioni edilizie granitiche

No a decadenza per carenti o tardive comunicazioni a Enea

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nessuna disposizione determina la decadenza delle agevolazioni relative alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, in particolare di efficientamento energetico, per carente o tardiva comunicazione all'Enea. Così i giudici aditi della Corte di giustizia di primo grado di Reggio Emilia nella sentenza 46/2024, depositata lo scorso 12 febbraio.

Un contribuente ha presentato ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate per Irpef, oltre a sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 2017, per recupero della detrazione d'imposta determinata sulla spesa relativa a interventi di efficientamento energetico, per effetto della tardività della comunicazione all'Enea dei dati, di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del dm 19/02/2007. Si ricorda, peraltro, che, anche in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al

bonus mobili, a decorrere dall'1/1/2018, deve essere trasmessa telematicamente all'Enea la detta comunicazione, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 16 del dl 63/2013; la comunicazione riguarda, quindi, tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del dl 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico, come prevedeva la precedente formulazione della norma contenuta nel comma 2-bis, ante modifiche introdotte dal dl 36/2022. La comunicazione all'Enea deve essere trasmessa entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e si evidenzia, ulteriormente, che, con il comunicato dell'Enea del 10/01/2024, è stato reso noto che, a partire dal 26 gennaio scorso, risulta operativo il portale aggiornato (<https://bonusfiscali.enea.it>) che consente la trasmissione telematica della documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica, con data di fine lavori fissata a partire dall'1/1/2024. Fatta questa necessaria puntualizzazione, nel-

la fattispecie oggetto della sentenza in commento, l'Agenzia delle entrate ha rilevato l'illegittimità dell'utilizzo della detrazione, più volte prorogata, per l'acclarata tardività nella presentazione del modello da inviare all'Enea, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 34151/2022) e rilevando che l'omessa preventiva comunicazione è da ritenersi causa di decadenza dell'agevolazione, poiché l'adempimento richiesto è finalizzato ad impedire eventuali frodi, giacché consente di verificare l'esecuzione dei lavori indicati.

I giudici aditi, prendendo atto dei contenuti del ricorso e dei contenuti della costituzione in giudizio delle Entrate, nella sentenza richiamano, letteralmente, la legislazione primaria e secondaria (commi 348 e 349, dell'art. 1 della legge 296/2006), con i quali si stabilisce che la detrazione sul risparmio energetico è concessa, nelle modalità indicate dall'art. 1 della legge 449/1997, a condizione che vi sia rispondenza nell'intervento

previsto e asseverato dal tecnico abilitato e che il contribuente sia in possesso della certificazione energetica dell'edificio, di cui all'art. 6 del dlgs 192/2005, o di un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato nel quale siano indicati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell'unità immobiliare e i valori massimi ammissibili, come indicati dalla legislazione vigente.

Nel comma 1-bis del richiamato art. 4 del dm 19/02/2007 del ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, si richiede, ai fini della fruibilità della detrazione, che i contribuenti devono ottenere l'attestato di certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica indicati, trasmettendo all'Enea entro i novanta giorni successivi alla conclusione dei lavori, la comunicazione prevista, ottenendo la relativa ricevuta di trasmissione.

Per i giudici aditi, quindi, come evidenziato dalle disposizioni richiamate e analizzate (semplificata e piana lettura delle nor-

me) la legislazione primaria non prevede alcun obbligo posto a carico dei contribuenti e la legislazione secondaria, che prevede sicuramente l'obbligo di trasmissione della comunicazione all'Enea, non introduce alcuna sanzione per la tardività e/o l'omissione del modello, con la conseguente inapplicabilità di qualsiasi sanzione non prevista normativamente. Concludendo, i giudici ritengono che nessuna disposizione normativa prevede la decadenza dell'agevolazione, in presenza di carente o tardiva trasmissione della comunicazione nel termine di novanta giorni, con la conseguenza che il ricorso del contribuente deve essere accolto, a prescindere dall'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione richiamato dall'Agenzia delle entrate.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi


© Riproduzione riservata

La riforma fiscale parte da 3 Le prime guide sono on line

È disponibile da oggi, in formato digitale, la terza Guida di ItaliaOggi dedicata alla riforma fiscale (all'indirizzo: <https://www.italiaoggi.it/edicola/guide>). La stessa Guida sarà disponibile in edicola, in formato cartaceo, dal 20 febbraio. Si chiude così il trittico delle prime guide relative ai primi sei decreti legislativi della riforma Leo già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La prima delle guide, uscita il 25 gennaio e ancora disponibile in edicola e on line, è infatti dedicata ai decreti legislativi su internazionalizzazione e riforma dell'Irpef. La seconda, in edicola dal primo febbraio (e ci rimarrà fino alla fine del corrente mese) è invece dedicata ai decreti legislativi sull'adempimento collaborativo e sullo statuto del contribuente. Mentre la terza è dedicata ai decreti legislativi sul contenzioso tributario e sugli adempimenti fiscali. Tutte le guide contengono i testi dei decreti e numerosi commenti degli autori di ItaliaOggi sugli aspetti più importanti delle riforme approvate.

Ma non è finita qui, perché l'attuazione della riforma fiscale va avanti e così faranno anche le guide operative di ItaliaOggi. Il prossimo decreto legislativo atteso in Gazzetta Ufficiale è quello dedicato alla riforma dell'accertamento (con l'innovazione che tanto ha già fatto discutere del concordato preventivo biennale), mentre manca ancora una versione definitiva dei prossimi decreti legislativi che dovrebbero essere quelli dedicati a riscossione e sanzioni tributarie.

Ricordiamo che in edicola (e on line) sono disponibili anche le guide sulla legge di bilancio 2024 e sulle nuove pensioni, mentre è in uscita a breve uno dei classici di ItaliaOggi, il dizionario dei bilanci 2024 di Giuseppe Righetti. Tutte le Guide, come di consueto, si possono acquistare in formato cartaceo, in edicola, dove rimangono per almeno un mese, oppure sul sito di ItaliaOggi, dove sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale.



LA RIFORMA FISCALE



LE 3 GUIDE DI ITALIAOGGI SULLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

- Dlgs internazionalizzazione
- Dlgs sulla riforma dell'Irpef
- Dlgs sull'adempimento collaborativo
- Dlgs sullo statuto del contribuente
- Dlgs sul contenzioso tributario
- Dlgs sugli adempimenti fiscali

IN EDICOLA CON  A € 8,90 CAD.

ACQUISTA QUI LA TUA COPIA DIGITALE



© Riproduzione riservata